

Domanda per il ritiro anticipato del capitale di libero passaggio (PPA)

Numero del conto / dei conti di libero passaggio: _____

Signor Signora (qui di seguito denominato il contraente)

Numero di sicurezza sociale: _____

Cognome: _____

Nome: _____

Via/No: _____

NPA/Località/Paese: _____

Data di nascita (gg/mm/aaaa): _____

Telefono: _____

Stato civile (a seconda dello stato civile devono essere presentati documenti diversi)

Celibe/nubile

- Certificato individuale di stato civile (risalente a non più di 3 mesi alla data del rimborso, a partire da un importo di 10000 CHF)

Coniugato/a / unione domestica registrata

- Copia passaporto/documento d'identità del coniuge o del partner registrato

Divorziato/a / unione domestica sciolta giudizialmente

- Certificato individuale di stato civile (risalente a non più di 3 mesi alla data del rimborso, a partire da un importo di 10000 CHF)

Vedovo/a

- Certificato individuale di stato civile (risalente a non più di 3 mesi alla data del rimborso, a partire da un importo di 10000 CHF)

Motivo del rimborso scegliere l'opzione attinente:

Acquisto di proprietà abitativa destinata ad uso proprio

- Contratto d'acquisto autenticato (non più vecchio di 12 mesi) o bozza del contratto d'acquisto (la bozza necessita di una conferma di rimborso). Se il contratto d'acquisto è più vecchio di 12 mesi, estratto del registro fondiario attuale (anch'esso non più vecchio di 12 mesi)
- Promessa da parte del creditore garantito da pegno (occorre tassativamente menzionare anche l'oggetto e il numero dell'ipoteca)

Nuova costruzione di proprietà abitativa destinata ad uso proprio

- Copia del contratto d'acquisto del terreno (non più vecchio di 12 mesi), se è più vecchio di 12 mesi, estratto del registro fondiario attuale (anch'esso non più vecchio di 12 mesi); nota: il semplice acquisto di terreno non è possibile
- Promessa da parte del creditore garantito da pegno (occorre tassativamente menzionare anche l'oggetto e il numero dell'ipoteca)
- Licenza edilizia, se l'intestatario della previdenza è il committente dell'opera; altrimenti contratto d'imprenditore generale o contratto di appalto

Ammortamento di proprietà destinata ad uso proprio

- Estratto del registro fondiario per l'attestazione di proprietà (non più vecchio di 12 mesi)
- Conferma da parte dell'erogatore del credito ipotecario con istruzioni per il pagamento relativa al debito ipotecario attuale (risalente a non oltre 6 mesi prima)

Rinnovo di proprietà abitativa destinata ad uso proprio

- Estratto del registro fondiario per l'attestazione di proprietà (non più vecchio di 12 mesi)
- Preventivi degli artigiani (una volta verificati dalla Fondazione, le relative fatture vanno inoltrate alla Fondazione per il pagamento)

Il contraente dichiara:

Negli ultimi tre anni ho effettuato riscatti di anni di contribuzione mancanti o per un pensionamento:

No Si (p.f. allegare i relativi attestati)

Prestazione costituita in pegno (allegare l'autorizzazione)

Le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Tuttavia, in caso di liquidazione in capitale entro il termine di tre anni dal riscatto, occorre chiarire le conseguenze fiscali rivolgendosi all'ufficio delle imposte competente.

Esemplare per la Fondazione

Il contraente conferma che:

- la presente domanda e i documenti consegnati sono corretti e completi;
- l'oggetto in questione verrà utilizzato da lui stesso come abitazione primaria al suo domicilio fiscale;
- il capitale di previdenza prelevato verrà utilizzato per lo scopo sopraindicato;
- negli ultimi 5 anni non ha effettuato alcun prelievo dal 2° pilastro per il finanziamento di una proprietà abitativa.

Trasferimento della prestazione di libero passaggio

L'importo del versamento viene calcolato dalla Fondazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento PPA.

Importo totale (conto verrà estinto)

Prelievo parziale di CHF _____

Se i corrispondenti averi sul conto di libero passaggio non sono disponibili, dopo aver approvato la richiesta di prelievo la Fondazione di libero passaggio venderà un certo numero di diritti derivanti dal deposito di libero passaggio, che potrà scegliere a sua libera discrezione.

Nome della banca:

IBAN/No di conto:

Titolare del conto (venditore, costruttore, mutuante ecc.)

Cognome:

Nome:

Valuta (gg/mm/aaaa):

Informazioni importanti

Si prega di notare che la Fondazione è autorizzata a effettuare ulteriori accertamenti e a richiedere altri documenti.

La Fondazione riscuote per il disbrigo amministrativo del prelievo anticipato **spese amministrative pari a 400 CHF**.

Firma

Il contraente e, a seconda dei casi, il suo coniuge o partner registrato, dichiarano di essere stati informati dalla Fondazione sugli effetti di un ritiro anticipato del capitale e, in particolare, sull'obbligo fiscale.

In relazione al prelievo la Fondazione è tenuta a:

- Fare iscrivere una restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario, questo modulo (Domanda per il ritiro anticipato del capitale di libero passaggio «PPA») verrà inoltrato all'ufficio del registro fondiario competente e vale quale autorizzazione per l'iscrizione.
- Dedurre alla fonte le imposte federali e cantonali, se il capitale viene versato a persone domiciliate all'estero.
- Notificare il pagamento all'Amministrazione federale delle contribuzioni (ai sensi della Legge sull'imposta preventiva), se il capitale viene versato a persone domiciliate in Svizzera.

Tutti i motivi di prelievo riportati sono validi solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Luogo/Data:

Firma del contraente:

Firma del coniuge o del partner registrato:

X _____

X _____

Domanda per il ritiro anticipato del capitale di libero passaggio (PPA)

Numero del conto / dei conti di libero passaggio: _____

Signor	Signora (qui di seguito denominato il contraente)	Numero di sicurezza sociale:
Cognome:		Nome:
Via/No:		NPA/Località/Paese:
Data di nascita (gg/mm/aaaa):		Telefono:

Stato civile (a seconda dello stato civile devono essere presentati documenti diversi)

Celibe/nubile

- Certificato individuale di stato civile (risalente a non più di 3 mesi alla data del rimborso, a partire da un importo di 10000 CHF)

Coniugato/a / unione domestica registrata

- Copia passaporto/documento d'identità del coniuge o del partner registrato

Divorziato/a / unione domestica sciolta giudizialmente

- Certificato individuale di stato civile (risalente a non più di 3 mesi alla data del rimborso, a partire da un importo di 10000 CHF)

Vedovo/a

- Certificato individuale di stato civile (risalente a non più di 3 mesi alla data del rimborso, a partire da un importo di 10000 CHF)

Motivo del rimborso scegliere l'opzione attinente:

Acquisto di proprietà abitativa destinata ad uso proprio

- Contratto d'acquisto autenticato (non più vecchio di 12 mesi) o bozza del contratto d'acquisto (la bozza necessita di una conferma di rimborso). Se il contratto d'acquisto è più vecchio di 12 mesi, estratto del registro fondiario attuale (anch'esso non più vecchio di 12 mesi)
- Promessa da parte del creditore garantito da pegno (occorre tassativamente menzionare anche l'oggetto e il numero dell'ipoteca)

Nuova costruzione di proprietà abitativa destinata ad uso proprio

- Copia del contratto d'acquisto del terreno (non più vecchio di 12 mesi), se è più vecchio di 12 mesi, estratto del registro fondiario attuale (anch'esso non più vecchio di 12 mesi); nota: il semplice acquisto di terreno non è possibile
- Promessa da parte del creditore garantito da pegno (occorre tassativamente menzionare anche l'oggetto e il numero dell'ipoteca)
- Licenza edilizia, se l'intestatario della previdenza è il committente dell'opera; altrimenti contratto d'imprenditore generale o contratto di appalto

Ammortamento di proprietà destinata ad uso proprio

- Estratto del registro fondiario per l'attestazione di proprietà (non più vecchio di 12 mesi)
- Conferma da parte dell'erogatore del credito ipotecario con istruzioni per il pagamento relativa al debito ipotecario attuale (risalente a non oltre 6 mesi prima)

Rinnovo di proprietà abitativa destinata ad uso proprio

- Estratto del registro fondiario per l'attestazione di proprietà (non più vecchio di 12 mesi)
- Preventivi degli artigiani (una volta verificati dalla Fondazione, le relative fatture vanno inoltrate alla Fondazione per il pagamento)

Il contraente dichiara:

Negli ultimi tre anni ho effettuato riscatti di anni di contribuzione mancanti o per un pensionamento:

No Sì (p.f. allegare i relativi attestati)

Prestazione costituita in pegno (allegare l'autorizzazione)

Le prestazioni risultanti da eventuali riscatti non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Tuttavia, in caso di liquidazione in capitale entro il termine di tre anni dal riscatto, occorre chiarire le conseguenze fiscali rivolgendosi all'ufficio delle imposte competente.

Esemplare per il cliente

Il contraente conferma che:

- la presente domanda e i documenti consegnati sono corretti e completi;
- l'oggetto in questione verrà utilizzato da lui stesso come abitazione primaria al suo domicilio fiscale;
- il capitale di previdenza prelevato verrà utilizzato per lo scopo sopraindicato;
- negli ultimi 5 anni non ha effettuato alcun prelievo dal 2° pilastro per il finanziamento di una proprietà abitativa.

Trasferimento della prestazione di libero passaggio

L'importo del versamento viene calcolato dalla Fondazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento PPA.

Importo totale (conto verrà estinto)

Prelievo parziale di CHF _____

Se i corrispondenti averi sul conto di libero passaggio non sono disponibili, dopo aver approvato la richiesta di prelievo la Fondazione di libero passaggio venderà un certo numero di diritti derivanti dal deposito di libero passaggio, che potrà scegliere a sua libera discrezione.

Nome della banca:

IBAN/No di conto:

Titolare del conto (venditore, costruttore, mutuante ecc.)

Cognome:

Nome:

Valuta (gg/mm/aaaa):

Informazioni importanti

Si prega di notare che la Fondazione è autorizzata a effettuare ulteriori accertamenti e a richiedere altri documenti.

La Fondazione riscuote per il disbrigo amministrativo del prelievo anticipato **spese amministrative pari a 400 CHF**.

Firma

Il contraente e, a seconda dei casi, il suo coniuge o partner registrato, dichiarano di essere stati informati dalla Fondazione sugli effetti di un ritiro anticipato del capitale e, in particolare, sull'obbligo fiscale.

In relazione al prelievo la Fondazione è tenuta a:

- Fare iscrivere una restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario, questo modulo (Domanda per il ritiro anticipato del capitale di libero passaggio «PPA») verrà inoltrato all'ufficio del registro fondiario competente e vale quale autorizzazione per l'iscrizione.
- Dedurre alla fonte le imposte federali e cantonali, se il capitale viene versato a persone domiciliate all'estero.
- Notificare il pagamento all'Amministrazione federale delle contribuzioni (ai sensi della Legge sull'imposta preventiva), se il capitale viene versato a persone domiciliate in Svizzera.

Tutti i motivi di prelievo riportati sono validi solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

Luogo/Data:

Firma del contraente:

Firma del coniuge o del partner registrato:

X _____

X _____

Regolamento sulla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale (PPA)

Annotazioni

Il termine «contraente» utilizzato nel presente regolamento designa persone di entrambi i sessi. Si è ritenuto opportuno usare solo la forma maschile per facilitare la lettura del documento.

Ai sensi della Legge federale del 18. 6. 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali il partner è parificato al coniuge.

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale della Rendita Fondazione di libero passaggio (di seguito denominata «Fondazione»). In tal modo integra le disposizioni del regolamento per il conto di libero passaggio.

Art. 2 Definizioni concettuali

1. Intestatario ai sensi del presente regolamento è considerata qualsiasi persona per la quale la Fondazione gestisce almeno un conto di libero passaggio ai sensi del relativo regolamento.
2. Per prestazione di libero passaggio s'intende il saldo del rispettivo conto di libero passaggio.
3. Per promozione della proprietà di abitazioni ai sensi del presente regolamento s'intende il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per
 - l'acquisto e/o la costruzione di proprietà d'abitazioni;
 - le partecipazioni alla proprietà di abitazioni;
 - il rimborso di mutui ipotecari.

Art. 3 Principio

1. L'intestatario può chiedere per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il prelievo anticipato fino all'ammontare della sua prestazione di libero passaggio.
2. L'intestatario può costituire in pegno per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio un importo fino all'ammontare della sua prestazione di libero passaggio.
3. L'intestatario può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto.
4. Sono ammessi quali oggetti della proprietà d'abitazioni la casa unifamiliare e l'appartamento.

5. Forme autorizzate di proprietà di abitazioni sono:

- la proprietà;
- la comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;
- la proprietà comune del contraente con il coniuge;
- il diritto di superficie indipendente e durevole.

6. Sono autorizzate quali partecipazioni:

- l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
- l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
- la concessione di un mutuo parziario a un ente di costruzione di utilità pubblica.

7. È considerato uso proprio l'utilizzo dell'abitazione da parte dell'intestatario stesso nel luogo di domicilio o di residenza abituale. Se l'intestatario prova che l'utilizzo è temporaneamente impossibile, durante detto periodo è ammessa la locazione.

II PRELIEVO ANTICIPATO

Art. 4 Ammontare

1. Il prelievo anticipato è pari al massimo all'ammontare della prestazione di libero passaggio iscritto all'inizio dell'anno civile in corso.
2. Gli intestatari che hanno superato i 50 anni possono prelevare al massimo il maggiore dei due importi seguenti:
 - a) l'importo della prestazione di libero passaggio, iscritto all'età di 50 anni, sommata ai rimborsi effettuati dopo i 50 anni e ridotta dell'importo utilizzato dopo i 50 anni in forma di prelievi anticipati o di realizzazioni di pegni per la proprietà di abitazioni;
 - b) la metà della differenza fra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio già utilizzato in quel momento per la proprietà di abitazioni.

Art. 5 Momento

Il prelievo anticipato può essere effettuato più volte, ma al massimo ogni cinque anni e al più tardi fino a cinque anni prima del compimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Qualora il contraente volesse riutilizzare entro due anni il ricavo della vendita della proprietà d'abitazioni nella misura del prelievo anticipato, per la sua proprietà abitativa, ciò va comunicato in occasione del rimborso. Un nuovo prelievo anticipato può essere richiesto al più tardi fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

Art. 6 Esigibilità, pagamento

1. La Fondazione paga il prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi dall'inoltro della richiesta.
2. La Fondazione versa il prelievo anticipato direttamente all'alienante, costruttore, mutuante o avente diritto ai sensi dell'art. 3 cpv. 6, con il consenso dell'intestatario e su presentazione dei giustificativi necessari. Non è ammesso il versamento all'intestatario.

Art. 7 Limitazioni dell'alienazione

1. L'intestatario o i suoi eredi possono alienare l'abitazione solo rimborsando il ricavo alla Fondazione o all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
2. Al momento del versamento, la suddetta limitazione dell'alienazione viene notificata dalla Fondazione all'ufficio competente per l'iscrizione nel registro fondiario. I costi di tale iscrizione sono a carico dell'intestatario.

La menzione può essere cancellata dalla Fondazione su o senza esplicita richiesta del contraente:

- cinque anni prima del pensionamento ordinario, se si verifica un altro caso di previdenza o in caso di pagamento in contanti dell'intestatario;
 - se si può provare che l'importo investito nell'abitazione è stato versato all'istituto di previdenza dell'intestatario o a un altro istituto di libero passaggio.
3. Se con il prelievo anticipato l'intestatario acquista quote di una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe, egli è tenuto a depositare tali titoli presso la Fondazione, fino al rimborso dell'importo o finché non si verifichi un caso di previdenza o la prestazione di libero passaggio non venga pagata in contanti.

Art. 8 Riduzioni delle prestazioni

Con il prelievo anticipato il diritto alle prestazioni regolamentari viene ridotto a misura dell'avere rimanente.

Art. 9 Rimborso del prelievo anticipato

1. L'importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato dall'intestatario o dai suoi eredi alla Fondazione o all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, se:
 - la proprietà dell'abitazione viene alienata;
 - sulla proprietà dell'abitazione vengono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione.
2. L'intestatario ha la facoltà di rimborsare l'importo prelevato
 - fino a cinque anni prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinario;
 - fino al verificarsi di un altro caso di previdenza oppure;
 - fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

III COSTITUZIONE IN PEGNO

Art. 10 Ammontare

1. La costituzione in pegno può valere per l'importo della prestazione di libero passaggio, attuale e futura.
2. In entrambi i casi essa è pari al massimo all'importo della prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno.
3. Il diritto alla costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio di un beneficiario della previdenza che ha superato l'età di 50 anni è disciplinato per analogia dall'art. 4 cpv. 2.
4. È ammesso l'adeguamento successivo dell'importo costituito in pegno fino all'ammontare massimo ai sensi dei cpv. 2 e 3.

Art. 11 Limitazioni del diritto di disposizione

1. Se l'avere di previdenza è stato costituito interamente o parzialmente in pegno, il
 - pagamento in contanti come prestazione di libero passaggio,
 - versamento quale prestazione di previdenza e il
 - trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio a un istituto di previdenza dell'altro coniuge in seguito a divorzio può avvenire solo con il consenso scritto del creditore pignoratorio. Tale consenso deve essere richiesto dall'intestatario, risp. dall'avente diritto.

2. Se il creditore pignoratorio rifiuta il consenso, la Fondazione provvede a costituire in garanzia l'importo in oggetto.
3. In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio a un istituto di previdenza o a un altro istituto di libero passaggio, la Fondazione comunica al creditore pignoratorio a chi e in che misura la prestazione di libero passaggio è stata trasferita.

Art. 12 Conseguenze di una realizzazione del pegno

In caso di realizzazione del pegno in oggetto, subentrano per lo stesso gli effetti del prelievo anticipato e si applicano le disposizioni corrispondenti del presente regolamento.

IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 13 Modalità

1. Se l'intestatario vuole chiedere il prelievo anticipato o la costituzione in pegno del suo avere di libero passaggio, deve inoltrare alla Fondazione una richiesta scritta. Tale richiesta deve essere firmata anche dal coniuge e in particolare deve contenere le informazioni seguenti:
 - importo del prelievo anticipato o della costituzione in pegno;
 - impiego dei fondi per uno degli scopi menzionati nell'art. 2 cpv. 3;
 - immobile e forma della proprietà abitativa risp. tipo di partecipazione ai sensi dell'art. 3 cpv. 4-6;
 - uso proprio ai sensi dell'art. 3 cpv. 7;
 - in caso di prelievo anticipato, anche il destinatario del pagamento.
2. Alla richiesta di prelievo anticipato o costituzione in pegno devono essere allegati tutti i documenti necessari, come piani di costruzione, contratto di compravendita, contratto per il mutuo ipotecario, regolamenti e contratti con le cooperative per la costruzione di abitazioni e altri enti responsabili della costruzione. Se necessario, la Fondazione può chiedere ulteriori documenti.
3. La Fondazione comunica all'intestatario la propria decisione al più presto possibile, al più tardi comunque entro tre mesi dall'inoltro della richiesta. Con la decisione relativa alla richiesta, la Fondazione informa l'intestatario almeno in merito ai punti menzionati nell'art. 14 cpv. 1 lett. a) - d).
4. Giusto l'art. 17 del regolamento per il conto di libero passaggio, la Fondazione riscuote per il disbrigo amministrativo del prelievo anticipato un contributo ai costi pari a 400 CHF.

Art. 14 Obblighi d'informazione

1. In caso di prelievo anticipato, costituzione in pegno o su richiesta scritta, la Fondazione informa tutti gli intestatari in merito
 - a) al capitale di previdenza a loro disposizione per la proprietà di abitazioni;
 - b) alle riduzioni delle prestazioni che comporta un prelievo anticipato risp. la realizzazione del pegno;
 - c) all'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
 - d) al diritto alla restituzione delle imposte pagate in caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavo di una realizzazione del pegno, nonché ai termini da osservare.
2. In caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio, la Fondazione informa il nuovo istituto di previdenza se e in che misura la prestazione di libero passaggio è stata costituita in pegno e l'ammontare dei fondi già prelevati.
3. Inoltre la Fondazione notifica su apposito formulario il prelievo anticipato risp. la realizzazione del pegno del capitale di libero passaggio, nonché il rimborso del prelievo anticipato all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 15 Trattamento fiscale

1. Il prelievo anticipato e il ricavo di una realizzazione del pegno del capitale di libero passaggio sono immediatamente imponibili fiscalmente al momento del versamento, in qualità di prestazione in capitale. La Fondazione è tenuta ad adempiere gli obblighi della legislazione fiscale, in particolare per quanto riguarda l'imposta preventiva e l'imposta alla fonte in base al diritto federale e cantonale.
2. Entro tre anni il rimborso del prelievo anticipato o il ricavo della realizzazione del pegno il contribuente può chiedere che gli vengano restituite le imposte pagate al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno. La domanda deve essere inoltrata all'autorità competente del cantone che ha incassato le imposte.
3. Su richiesta scritta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni certifica ai contraenti in che misura al momento del rilascio del certificato il loro capitale di libero passaggio è impiegato per la proprietà di un'abitazione. Inoltre certifica l'importo delle prestazioni in capitale tassate, l'ammontare delle imposte non ancora restituite da Confederazione, cantoni e comuni, nonché le autorità competenti per la restituzione.

V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Lacune del regolamento

I casi che non sono espressamente disciplinati dal presente regolamento vengono decisi dal Consiglio di fondazione, applicando le disposizioni regolamentari per analogia e osservando le norme legali.

Art. 17 Adeguamenti del regolamento

1. Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, tutelando i diritti acquisiti, tenendo conto soprattutto dei cambiamenti delle disposizioni legali anche in materia di vigilanza.

2. Le modifiche del regolamento devono essere notificate all'autorità di vigilanza.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.